



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **336** del **26/10/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE ALL'ART.8 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI COPERTURE PRESSOSTATICHE TEMPORANEE A SERVIZIO DI ATTIVITA' SPORTIVE NELLE ZONE F1 -VARIANTE AI SENSI DELL' ART. 15 comma 5 E DELL' ART.30 DELLA L.R. 34/92 E SS.MM.II

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisei** del mese di **ottobre** alle ore **9,00** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI MASSIMO	<i>SINDACO</i>	Presente
2) FANESI CRISTIAN	<i>VICE SINDACO</i>	Presente
3) MASCARIN SAMUELE	<i>ASSESSORE ANZIANO</i>	Presente
4) BRUNORI BARBARA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
5) CUCCHIARINI SARA	<i>ASSESSORE</i>	Presente
6) LUCARELLI ETIENN	<i>ASSESSORE</i>	Presente
7) TINTI DIMITRI	<i>ASSESSORE</i>	Presente
8) TONELLI FABIOLA	<i>ASSESSORE</i>	Assente

Assenti: **1**

Presenti: **7**

Assume la Presidenza **SERI MASSIMO**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **MORGANTI STEFANO**

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE ALL'ART.8 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI COPERTURE PRESSOSTATICHE TEMPORANEE A SERVIZIO DI ATTIVITA' SPORTIVE NELLE ZONE F1 -VARIANTE AI SENSI DELL' ART. 15 comma 5 E DELL' ART.30 DELLA L.R. 34/92 E SS.MM.II

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

Il Piano Regolatore Generale è stato approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009 e con le seguenti delibere sono state approvate successive modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG:

D.C.C. n° 332 del 03/12/2010 - D.C.C. n° 374 del 22/12/2010 - D.C.C. n° 129 del 11/05/2011 - D.C.C. n° 149 del 26/05/2011 - D.C.C. n° 160 del 15/06/2011 - D.C.C. n° 233 del 12/09/2011 - D.C.C. n° 260 del 29/09/2011 - D.C.C. n° 34 del 22/02/2012 - D.C.C. n° 35 del 22/02/2012 - D.C.C. n°144 del 13/06/2012 - D.C.C. n°198 del 25/07/2012 - D.C.C. n°214 del 12/09/2012 - D.C.C. n° 32 del 06/02/2013 - D.C.C. n° 77 del 07/05/2013 - D.C.C. n° 91 del 28/05/2013 - D.C.C. n° 92 del 28/05/2013 - D.C.C. n° 185 del 30/09/2015 - D.C.C. n° 134 del 29/06/2017 - D.C.C. n° 16 del 22/01/2019 - D.G.C. n° 66 del 01/04/2021- D.G.C. n° 84 del 22/04/2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 22/07/2021 “ADOZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE ALL’ART.8 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI COPERTURE PRESSOSTATICHE TEMPORANEE A SERVIZIO DI ATTIVITA’ SPORTIVE NELLE ZONE F1 -VARIANTE AI SENSI DELL’ ART. 15 comma 5 E DELL’ ART.30 DELLA L.R. 34/92 E SS.MM.II”;

VISTE le note:

PEC del 27/07/2021, p.g. n. 60587, con cui veniva trasmesso all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, per quanto di competenza ai sensi dell’art. 30 comma 3 della L.R. 05.08.1992 n. 34 e s.m.i., copia della deliberazione di giunta n. 214 del 2/07/2021 e dell’allegata Relazione Tecnica/Illustrativa;

del 31/08/2021 con P.G. n. 69409 (*Allegato 1*), in cui si comunica che il Presidente della Provincia, ai sensi dell’art. 30 comma 3 della L.R. 34/92 e s.m.i., ha preso atto della proposta formulata dal *Servizio 6 - Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Edilizia, Istruzione scolastica, Gestione riserva naturale del Furlo*, circa la mancanza di osservazioni in merito al Piano di Recupero in oggetto;

VISTA la certificazione del Funzionario P.O. del Settore II[^] - Servizi Demografici e Interni - Ufficio Archivio Protocollo e Albo, in data 01/10/2021 - prot. n. 78691 (*Allegato 2*), con la quale viene attestato:

- che la pubblicazione dell'avviso ed il deposito degli atti adottati con deliberazione di giunta n. 214 del 22.07.2021, relativo a “*Adozione variante non sostanziale all’art. 8 delle norme tecniche*

di attuazione del piano regolatore generale inerente alla realizzazione di coperture pressostatiche temporanee a servizio di attività sportive nelle zone F1 – variante ai sensi dell'art. 15 comma 5 e dell'art. 30 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii.” sono regolarmente avvenuti;

- che gli atti sono stati depositati a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi dal 30.07.2021 al 28.08.2021;
- che alla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni, fissata al giorno 27.09.2021, non è pervenuta all'Ente alcuna osservazione;

RICHIAMATI i pareri espressi da Enti/Servizi in fase di adozione, così come riportati nella parte narrativa della delibera di Giunta Comunale n. 214 del 22/07/2021 “ADOZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE ALL'ART.8 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI COPERTURE PRESSOSTATICHE TEMPORANEE A SERVIZIO DI ATTIVITA' SPORTIVE NELLE ZONE F1 -VARIANTE AI SENSI DELL' ART. 15 comma 5 E DELL' ART.30 DELLA L.R. 34/92 E SS.MM.II”

RICHIAMATO in particolare il Parere N. 3784/21 acquisito con pg.n.47090 del 10.06.2021 (*allegato n. 3*) con cui la REGIONE MARCHE Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - PF Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino ha espresso:

(...)

.....si esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità della variante proposta all'art. 8 delle N.T.A. del PRG vigente con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01, integrato con le valutazioni e gli accertamenti previsti dal documento tecnico approvato con D.G.R. 53/2014, in applicazione dell'art. 10 della L.R. 22/2011, a condizione che le coperture pressostatiche non vengano posizionate:

- nella fascia di rispetto idraulica di cui al R.D. 523/1904 art.96, lett. f (almeno 10 metri dal piede degli argini e loro accessori ovvero dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua e dalla proprietà demaniale deducibile dalla mappa catastale).

Nel caso in cui tali opere ricadano all'interno delle aree in dissesto o inondabili perimetrare nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale, si richiama al rispetto delle corrispondenti Norme di Attuazione. Al riguardo si specifica che la fattibilità nel merito degli interventi consentiti in linea teorica dalla normativa del PAI è subordinata ad una verifica tecnica (art. 9 comma 2 e art.12 comma 5 delle N.A. del PAI), volta a dimostrarne la compatibilità con il livello pericolosità accertato (idraulico e da dissesto gravitativo), che andrà allegata al progetto edilizio e (nel caso di aree inondabili) valutata dal Comune nell'ambito del rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

(....)

RIBADITO CHE:

la variante in oggetto è stata esclusa dalle procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), di cui al Paragrafo A3) comma 5 della D.G.R. 1647/2019, da parte della Provincia di Pesaro-Urbino con Determinazione n. 193 del 04/03/2021, acquisita via PEC in data 04/03/2021 con pg. n. 17433;

il piano è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.02.2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

RITENUTO di accogliere le indicazioni e le prescrizioni degli Enti/Servizi che si sono espressi in fase di adozione , la Variante in oggetto risulta composta dal seguente elaborato (*allegato n. 4*): Relazione tecnica/illustrativa contenente la modifica all’art. 8 delle NTA;

CONSIDERATA la modifica che viene apportata alle NTA del Piano Regolatore Generale all’art. 8 – Categorie funzionali e dotazioni parcheggi relativamente alle destinazioni d’uso e attività ammesse nelle zone “F1- Zone di verde attrezzato” (art.71 delle N.T.A.del PRG vigente) ed in particolare:

Art. 8

Categorie funzionali e dotazioni di parcheggi

(...)

U5.6 – Attrezzature per il verde, attrezzature di gioco e gli impianti scoperti ricreativi, culturali e sportivi in armonia con la destinazione generale di zona.

P1 Parcheggio pubblico 0,40 mq/mq

PP Parcheggio privato 0,30 mq/mq

I parcheggi sono calcolati sulla superficie destinata al pubblico ed agli atleti con esclusione del campo in cui si svolge l'attività.

(...)

Aggiungendo il seguente comma:

E’ consentita la realizzazione di coperture pressostatiche temporanee a servizio di impianti sportivi ad eccezione di quelle ricadenti in aree SIC e ZPS appartenenti alla Rete Natura 2000 per il periodo dal 15 settembre al 15 maggio. Le coperture dovranno essere posizionate ad una distanza di almeno 10 mt. dalle pareti finestrate di edifici prospicienti e almeno 1,5 mt. dal confine di proprietà. La distanza dai confini può essere derogata con l’assenso del confinante. Le coperture pressostatiche dovranno inoltre rispettare le condizioni riportate nel parere n. 3784/21 (art.89 D.P.R. 380/2001 ed accertamenti art.10 Legge Regionale 23.11.2011 n. 22) della Regione Marche – Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio, acquisito agli atti del Comune di Fano con pg. 47090 del 10.06.2021.

VISTE:

- la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., “Legge urbanistica”;
- la L.R. 5 agosto 1992, n.34 e ss.mm.ii. “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. n. 6/2007 “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000”;
- la Direttiva 2001/42/CE – Direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019, “Approvazione Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010;
- il Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e Protezione Naturalistica – Regione Marche n. 13 del 17.01.2020.

VISTO il Piano Regolatore Generale vigente approvato con delibera n° 34 del 19/02/2009;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale vigente;

ATTESTATA ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267:

- parere di regolarità tecnica del Responsabile Servizio interessato Arch. Adriano Giangolini in data 22.10.2021, favorevole;
- parere di regolarità contabile della Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 25.10.2021, non dovuto;

Ad unanimità di voti, palesemente espressi

DELIBERA

1) DI COSTITUIRE tutte le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo come se le stesse fossero qui integralmente riportate;

2) DI APPROVARE la variante all'art. 8 delle NTA del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 15 comma 5 e dell' art.30 della l.r. 34/92 e ss.mm.ii", nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli enti ed uffici;

3) DI DARE ATTO che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il seguente elaborato (allegato n. 4) alla presente deliberazione: Relazione tecnica/illustrativa contenente la modifica all'art. 8 delle NTA;

4) DI DARE ATTO che la proposta di Variante in oggetto con DETERMINAZIONE n.193 del 04.03.2021 della Provincia di Pesaro e Urbino Servizio Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo è stata esclusa dalla procedura di VAS;

5) DI DARE ATTO che la proposta di Variante in oggetto è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

6) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore IV - Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n. 34/1992.

7) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l'arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore IV- Urbanistica;

8) DI ATTESTARE:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

- che in conformità a quanto disposto dalle linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi.

9) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché nell'ambito dei "Servizi in evidenza " "Archivio Delibere e Atti";

Inoltre ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 al fine di poter attivare celermente le procedure successive.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco
Seri Massimo
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
Morganti Stefano
F.to digitalmente

La presente deliberazione di Giunta N. **336** del **26/10/2021** sarà pubblicata all'Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 27/10/2021

L'incaricato dell'ufficio segreteria
RAFFAELLA PORTINARI GLORI
